

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5834 Anno 2018

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: CERRONI CLAUDIO

Data Udiienza: 09/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara

nel procedimento nei confronti di

1. D'Alessio Mario, nato a Chieti il 27/11/1975
2. Gagliardi Francesca, nata a Popoli il 24/08/1974

avverso l'ordinanza del 13/06/2017 del Tribunale di Pescara

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 giugno 2017 il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero nei confronti del decreto col quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara aveva disatteso la richiesta di sequestro preventivo dell'impianto di depurazione e dello scarico della società L'Arte della Macellazione di D'Alessio &

c., nell'ambito del procedimento a carico di Francesca Gagliardi, legale rappresentante della società, e di Mario D'Alessio, quale direttore dello stabilimento, indagati per i reati di cui agli artt. 110, 452-*bis* e 674 cod. pen..

2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione con un articolato motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, è stata dedotta la violazione della legge penale nonché mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione, assumendo l'esistenza del *fumus commissi delicti* a seguito dell'attività investigativa compiuta dalla Capitaneria di Porto di Pescara, che aveva evidenziato valori inquinanti, in relazione a numerosi parametri di riferimento, degli scarichi della società.

Sussisteva pertanto l'astratta configurabilità dell'ipotizzato delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* cod. pen., mentre dovevano considerarsi la congruità degli elementi raccolti rispetto agli estremi della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 674 cod. pen., tenuto conto dei reflui scaricati senza adeguato trattamento, anche in considerazione della consapevolezza degli amministratori circa l'inadeguatezza e la difettosità dell'impianto di depurazione.

In realtà il provvedimento impugnato aveva trascurato l'evidente sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione del sequestro preventivo, con uno sconfinamento indebito nel merito dell'accusa.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, la Corte in ogni caso osserva che nella valutazione del *fumus commissi delicti*, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; cfr. ad es. Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433).

4.2. Ciò posto, in specie entrambe le decisioni che hanno disatteso le istanze del Pubblico Ministero (tanto l'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari quanto l'impugnato provvedimento del Tribunale del riesame) hanno

invero avuto riguardo solamente alla configurabilità astratta del reato, correttamente evitando di affrontare il merito del procedimento pendente (in ordine al quale è la stessa parte ricorrente ad anticipare futuri sviluppi investigativi, nell'alveo di altro più corposo procedimento).

In particolare, proprio in ragione della lettura giurisprudenziale (secondo cui il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-*bis* cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare, v. Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269489; cfr. altresì Sez. 3, n. 55510 del 19/09/2017, Di Giovanni e atro, non mass.), è stato escluso che il verificato superamento, nella sola circostanza in cui è stato compiuto l'accertamento tecnico, di vari parametri fissati in sede di tutela ambientale possa automaticamente configurare, ancorché *prima facie*, il pregiudizio ambientale di cui alla fattispecie (*"chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna"*), in relazione al recettore nel quale vi è scarico ed immissione dal mattatoio gestito dalla società e quindi dagli odierni indagati. Laddove lo stesso ricorrente si è limitato a contestare che il provvedimento sia sconfinato nel merito (ma in realtà esso si è limitato, allo stato, a negare la stessa astratta configurabilità del reato in ragione delle allegazioni del ricorrente), e ha dato invece conto del notorio inquinamento del fiume Pescara e del litorale marino della città abruzzese.

4.3. Parimenti, quanto all'ipotizzata contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., è stato recentemente affermato che ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto

oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi (Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014, dep. 2015, Ventura, Rv. 261794).

In proposito, tenuto conto altresì del principio in forza del quale i due provvedimenti a contenuto conforme possono reciprocamente integrarsi, tanto il Giudice per le indagini preliminari quanto il Tribunale del riesame, anche in ragione dell'episodicità della verifica, hanno escluso che la situazione rappresentata potesse configurare il reato contestato, difettando la prova del pregiudizio alla vivibilità dei più e della negativa incisione del depuratore nella vita delle persone.

Al riguardo, il ricorrente in realtà si è limitato a genericamente allegare la "riconosciuta localizzazione" del mattatoio, dalla quale era "chiaramente individuabile" una condotta positiva di disturbo e molestia, quasi devolvendo al Giudice di legittimità una valutazione che gli è istituzionalmente preclusa.

4.4. Va da sé che il ricorso, altresì confrontandosi solo parzialmente con il provvedimento impugnato, non è in grado di raggiungere la soglia dell'ammissibilità, e la Corte non può che provvedere di conseguenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso in Roma il 09/11/2017